



Regolamento ex art. 9 legge 240/2010 sui compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo derivanti da finanziamenti esterni

[D.R. n. 2712/2022 del 27 dicembre 2022 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1455/2022 del 2 settembre 2022 - Rettifica](#)

[D.R. n. 1351/2022 del 1° agosto 2022 - Modifiche](#)

[D.R. n. 375/2020 del 24 febbraio 2020 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1304/2017 del 6 ottobre 2017 - Emanazione](#)

Articolo 1 Definizioni

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) Fondo: Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) Integrazioni al Fondo: le integrazioni al Fondo di Ateneo per la premialità derivanti da una quota dei finanziamenti pubblici o privati, in entrambi i casi secondo le percentuali decise ai sensi del successivo art. 3;
- c) Finanziamenti pubblici: i finanziamenti trasferiti all'Università di Pisa dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti qualificati di natura pubblica dal diritto vigente, compresi i finanziamenti derivanti da progetti e programmi dell'Unione europea e internazionali;
- d) Finanziamenti privati: i finanziamenti trasferiti all'Università di Pisa da persone fisiche o giuridiche, qualificate di natura privata dal diritto vigente;
- e) Finanziamenti esterni: i finanziamenti pubblici e privati di cui alle precedenti lett. c) e d), in quanto derivanti da un soggetto giuridico diverso dall'Università di Pisa;
- f) Personale docente: professori, ricercatori (anche a tempo determinato), in servizio presso l'Ateneo;
- g) Personale tecnico amministrativo: personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, compresi i tecnologi, con rapporto di lavoro subordinato con l'Ateneo.

Articolo 2 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto dell'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, definisce e disciplina le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti esterni ad integrazione del Fondo di Ateneo per la premialità (di seguito denominato Fondo).

2. Tra i compensi aggiuntivi di cui al comma 1 sono compresi anche quelli relativi ai progetti dei Dipartimenti di eccellenza ai sensi dell'art. 1, c. 314-337, legge 11 dicembre 2016, n. 232, e i compensi

incentivanti ai dipendenti che svolgono attività di ricerca e di supporto alla ricerca, nel rispetto del successivo art. 4, nell'ambito dei progetti e programmi dell'Unione europea e internazionali.

Articolo 3 Integrazione del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 240/2010, il Fondo può essere integrato da una quota dei finanziamenti esterni.
2. In particolare il Fondo è integrato nella misura percentuale non superiore al 10% (dieci per cento) del valore di ciascun finanziamento esterno, che eventualmente venga destinata:
 - a) dal responsabile scientifico del progetto da realizzarsi con il finanziamento esterno;
 - b) in mancanza del responsabile scientifico di cui alla precedente lett. a), dal responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio interessata, ovvero dal Rettore in caso di progetti d'Ateneo.
3. I finanziamenti esterni possono integrare il Fondo unicamente se non vi siano previsioni ostantive di compensi al personale da parte del finanziatore o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono erogati. La mancanza di tali previsioni ostantive è attestata, ove esistente, dal responsabile scientifico del progetto ovvero dal responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio interessata e verificata dagli uffici competenti dell'Università di Pisa.
4. Il Fondo può essere integrato nella misura percentuale superiore al 10% in caso di finanziamenti erogati dal Ministero competente, nell'ambito di accordi tra Atenei, oppure quando una disposizione ministeriale o un bando per finanziamenti pubblici prescrive una premialità di importo superiore a quella stabilita dal comma 2.

Articolo 4

Presupposti per la corresponsione dei compensi aggiuntivi a favore del personale docente e tecnico amministrativo

1. I compensi aggiuntivi attribuiti grazie alle integrazioni al Fondo sono corrisposti, con cadenza annuale, al personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti esterni.
2. Il contributo all'acquisizione di finanziamenti esterni deve essere adeguatamente definito al momento della presentazione del progetto e può consistere anche nell'espletamento dell'attività che ci si è impegnati a porre in essere per ottenere il finanziamento.
3. I compensi aggiuntivi possono essere erogati su richiesta, a seconda dei casi, del responsabile scientifico del progetto, oppure del responsabile della struttura didattica scientifica o di servizio interessata, ovvero del Rettore:
 - a) nel limite massimo delle risorse che i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, hanno destinato al Fondo;
 - b) a seguito della verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici per il personale docente, ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti interni d'Ateneo, così come del ricevimento, nei tre anni precedenti all'erogazione, di valutazioni individuali complessivamente positive per il personale tecnico amministrativo;

c) a condizione che i compensi non siano a corrispettivo degli ordinari compiti e doveri di ufficio, come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni d'Ateneo, nonché, per il personale tecnico amministrativo, dal C.C.N.L. e dai contratti integrativi.

4. Il compenso aggiuntivo non può essere cumulato dal beneficiario con altre forme di premialità, in qualsiasi modo denominate, erogate dall'Ateneo in relazione al medesimo progetto.

4.bis Riguardo ai compensi aggiuntivi relativi ai progetti dei Dipartimenti di eccellenza ai sensi dell'art. 1, c. 314-337, legge 11 dicembre 2016, n. 232, il personale docente può rinunciare al compenso spettante, per destinare le relative risorse a favore del Dipartimento.

5. Anche su richiesta dei responsabili delle strutture didattiche scientifiche e di servizio, le proposte di attribuzione del compenso sono formulate dal Rettore al Consiglio di Amministrazione.

6. I compensi sono liquidati con determinazione dirigenziale adeguatamente motivata, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria.

Articolo 5

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

2. A valere sui finanziamenti esterni ottenuti prima della data di entrata in vigore del presente comma, sono riconosciuti al personale tecnico amministrativo che ha contribuito all'acquisizione delle risorse, i compensi aggiuntivi relativi ai progetti dei Dipartimenti di eccellenza ex art. 1, c. 314-337, legge 11 dicembre 2016, n. 232, anni 2018-2022, a condizione che:

- nell'ambito del progetto, in fase di presentazione della candidatura e/o di monitoraggio delle attività realizzate approvate dal MUR, siano state previste risorse per la premialità del personale tecnico amministrativo;
- il dipartimento abbia provveduto o provveda ai relativi accantonamenti in attesa della distribuzione;
- la distribuzione sia conforme alle disposizioni normative e alle prescrizioni ministeriali relative a ciascun finanziamento.

3. L'art.4, comma 4.bis, trova applicazione anche in relazione ai compensi aggiuntivi relativi ai progetti dei Dipartimenti di eccellenza ex art. 1, c. 314-337, legge 11 dicembre 2016, n. 232, anni 2018-2022, se non ancora liquidati.